



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 23 "DI CASTELLO DELL'ACQUA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI CHIURO

ORDINANZA N. 155

IL DIRIGENTE

PREMESSO che sulla strada provinciale in oggetto, nel tratto compreso tra il km 0+000 e il km 0+450, nel territorio del comune di Chiuro, si rende necessaria la riparazione di una delle due pompe presenti nel sistema di drenaggio del sottopasso. L'intervento sarà eseguito dalla ditta Oil Service S.r.L. (P. IVA 00948960141), con sede in via Dello Stadio n. 110, a Sondrio, affidataria del servizio di manutenzione urgente su impianti fognari ed interventi idraulici urgenti relativi ad edifici e strade provinciali per il biennio 2026-2027, come disposto dalla scrivente Provincia con determinazione n. 384 del 24 marzo 2026;

ATTESO che il capo cantoniere di zona, con nota registrata al protocollo n. 19498 del 8 giugno 2026, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di limitazione del traffico a senso unico alternato, per l'esecuzione dell'intervento sopraccitato;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 23 "di Castello dell'Acqua", dal km 0+000 al km 0+450, in comune di Chiuro, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30 del giorno 12 giugno 2026.**

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice, opportunamente coadiuvata dal personale del servizio Viabilità e Idrogeologico, osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito ad una corsia avverrà con movieri in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;
- disporre tutti i dispositivi di protezione e confinamento necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- la corsia che rimane aperta al traffico deve presentare la pavimentazione sempre pulita e libera da qualsiasi materiale proveniente dal cantiere;

- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto, previa verifica della transitabilità in totale sicurezza;
- alla fine dei lavori dovrà essere rimossa la segnaletica temporanea;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi, coadiuvata dal personale del servizio Viabilità e Idrogeologico:

- Oil Service S.r.L. - cell. n. 348 4402363 348 3979953

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Oil Service S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Oil Service S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 09/06/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico: Ing. Angelo Colombi (tel. 0342 531214)

Capo cantoniere di zona: geom. Andrea Borromini (cell. 329 9044513)